



COMUNE DI LIVORNO
Dipartimento Servizi alla Città
Politiche sociali e socio-sanitarie

AVVISO PUBBLICO PER L'ACCESSO ALL'EMERGENZA ABITATIVA

ai sensi Disciplinare per l'accesso all'emergenza abitativa, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 586 del 29/10/2021

IL DIRIGENTE

RENDE NOTO

che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 586 del 29/10/2021, è stato approvato il nuovo Disciplinare per l'accesso all'emergenza abitativa.

Si evidenzia che sono state modificate alcune condizioni di attribuzione del punteggio per la graduatoria di emergenza abitativa nonché il requisito di accesso relativo alla residenza sul territorio comunale. Inoltre, decorsi due anni dalla data di presentazione della domanda, in assenza di rinnovo, si procederà all'esclusione della stessa dalla graduatoria di emergenza abitativa.

Le istanze di emergenza abitativa presentate dal 26 giugno 2017 ad oggi che sono inserite nelle graduatorie di emergenza abitativa e sfratti saranno ricollocate d'ufficio in graduatoria sulla base delle nuove disposizioni approvate dalla Giunta comunale.

Si ricorda che è possibile presentare domanda di emergenza abitativa in ogni momento dell'anno.

Le domande pervenute saranno inserite nella graduatoria emergenza abitativa, e ove presenti i requisiti in quella sfratti, entro 60 giorni dalla loro presentazione.

Le graduatorie, dal momento della loro formazione, sono soggette a periodici aggiornamenti, di norma a cadenza bimestrale. La Commissione emergenza abitativa esamina le domande, le inserisce in graduatoria sulla base del punteggio e dei criteri di priorità previsti dal disciplinare per l'emergenza abitativa.

A seguito dell'inserimento di nuove domande o dell'aggiornamento dei relativi punteggi, il collocamento in graduatoria del richiedente potrà subire cambiamenti.

Art. 1

Requisiti e condizioni per l'accesso all'emergenza abitativa

1. Per presentare domanda di emergenza abitativa, è necessario il possesso dei seguenti requisiti, che devono essere posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare in favore dei quali si presenta istanza, con esclusione della lettera b) del comma 2 del presente articolo, che devono essere posseduta dal solo richiedente :

- a) **possesso della Cittadinanza Italiana** o di uno Stato aderente all'Unione Europea.

- Gli stranieri, non aderenti all'Unione Europea, devono essere in possesso di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno almeno annuale (art. 41 D.Lgs. 286/1998 s.m.i.);
- b) **residenza anagrafica** nel Comune di Livorno, o, nel caso di irreperibilità anagrafica nel Comune di Livorno, documentata presenza sul territorio comunale;
 - c) Indicatore di situazione economica equivalente (**ISEE**) **non superiore a € 13.000;**
 - d) **patrimonio mobiliare dichiarato nell'ISEE non superiore ad € 6.000 oppure fino a 15.000 se ritenute ammissibili dalla Commissione emergenza abitativa.** L'ammissibilità delle istanze di coloro che presentano un patrimonio mobiliare superiore ad €. 6.000 ed inferiore ad €. 15.000, sarà valutata previo accertamento di una documentata e motivata situazione di emergenza abitativa.
 - e) **assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione** su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km. dal comune di Livorno (*La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI. L'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento come definita dalla legge regionale 2 del 2 gennaio 2019*);
 - f) **assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro.** Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (IVIE Imposta Valore Immobili Estero)

Possono presentare domanda di emergenza abitativa coloro che sono proprietari di un solo immobile ad uso abitativo se rientrano in una delle seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente; in caso di avvenuta rimessa in pristino il titolare è tenuto a darne comunicazione al comune o al soggetto gestore entro sessanta giorni.
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c..

Possono presentare domanda i titolari pro-quota di diritti reali su immobili ad uso abitativo, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso degli altri requisiti previsti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

2. I requisiti di accesso devono essere posseduti dal momento della presentazione dell'istanza fino all'avvio del procedimento di autorizzazione all'accesso alle sistemazioni abitative di emergenza.

Art. 2

Definizione di nucleo familiare

1. Per l'accesso ad una sistemazione di emergenza abitativa si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, sono indicati dallo stesso come componenti nel modulo di domanda.

2. Per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica si fa riferimento alla definizione di nucleo familiare di cui all'articolo 9 della legge regionale 2/2019.

Art. 3

Domanda di emergenza abitativa

1. La domanda di emergenza abitativa dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente il modulo predisposto dall'Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo.
2. Il richiedente si avvale dell'autocertificazione per attestare il possesso dei requisiti, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
3. I cittadini non aderenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da soggetti pubblici italiani.
4. Al di fuori di questi casi, i cittadini non appartenenti all'Unione europea possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 soltanto nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.
5. In tutti gli altri casi le qualità e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.
6. Al fine dell'attribuzione del punteggio per l'inserimento in graduatoria e di accertare la presenza dei requisiti di accesso all'edilizia residenziale, in presenza delle relative condizioni, il richiedente dovrà allegare alla domanda la seguente documentazione:
 - a) certificato di invalidità civile o attestazione di handicap ai sensi L. 104/92;
 - b) provvedimento esecutivo di sfratto, sfratto per finita locazione, provvedimento di pignoramento ai sensi art. 555 c.p.c.;
 - c) se separati/divorziati, omologa di separazione o provvedimento separazione giudiziale/divorzio;
 - d) certificato ASL attestante l'antigienicità dell'alloggio o abitazione in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione;
 - e) contratto di locazione;
 - f) documenti utili per valutare la morosità incolpevole o l'inadempimento al pagamento del mutuo per uno dei motivi indicati dall'art. 14 comma 3 della Legge regionale 2/2019, nello specifico:
 - perdita del lavoro per licenziamento;
 - accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
 - cassa integrazione ordinaria o straordinaria;
 - mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
 - cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
 - malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo ovvero la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.
7. Il richiedente deve assicurare la propria reperibilità. Qualora nella domanda non sia indicato il recapito telefonico e il domicilio ove rintracciare l'interessato la stessa sarà considerata irricevibile.
8. **Il richiedente è tenuto ad aggiornare la domanda di emergenza abitativa ad ogni variazione significativa della propria situazione e con cadenza almeno annuale. Qualora non provveda al rinnovo della domanda, decorsi due anni dalla sua presentazione, l'istanza verrà esclusa d'ufficio dalla graduatoria ed archiviata.**
9. **L'attestazione ISEE deve essere rinnovata ogni anno. Il mancato rinnovo dell'attestazione comporta l'esclusione dalla graduatoria di emergenza abitativa.**

Art. 4

Termini, distribuzione e modalità di presentazione delle domande

1. Il cittadino potrà presentare o aggiornare la domanda di emergenza abitativa in qualsiasi momento dell'anno.

2. I moduli di domanda potranno essere reperiti presso:

- a) **Centro di ascolto per l'emergenza abitativa**, sito in Via G. M. Terreni 9, 1° piano. Tel 0586/400130. Orario di ricevimento: Martedì - Giovedì - venerdì 9,30 - 12,30 - Mercoledì solo su appuntamento: 14:30 - 16:30.
- b) Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) del Comune di Livorno, ubicato in Piazza del Municipio, n.1;
- c) Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo, ubicato in Via Pollastrini, 1 - Piano secondo;
- d) Sito istituzionale del Comune di Livorno:
http://www.comune.livorno.it/casa/citel_bandi.asp.

3. Le domande dovranno pervenire al Comune di Livorno **esclusivamente** nelle forme di seguito indicate:

- Consegna a mano presso **Centro di ascolto per l'emergenza abitativa**, sito in Via del Porticciolo 6, Tel 0586/1581342. *Orario di ricevimento:* Martedì - Giovedì e Venerdì 9,30 - 12,30 - Mercoledì solo su appuntamento: 14:30 - 16:30. **Opzione consigliata per ricevere guida alla compilazione.**
- Consegna a mano presso l'*Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo* del Comune di Livorno, ubicato in Via Pollastrini, 1 - Piano secondo.

Orario Ufficio:

Lunedì e Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Martedì e Giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30

- Spedite con *raccomandata postale A.R.* indirizzata a: Comune di Livorno, Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo - Via Pollastrini, 1 - 57123 - LIVORNO (LI). In questo caso la domanda deve essere debitamente sottoscritta nelle parti indicate nel modulo e deve essere corredata da fotocopia di un documento d'identità del richiedente.

La mancata sottoscrizione della domanda costituisce causa non sanabile di esclusione dalla graduatoria.

- Inviare *tramite PEC* alla casella di Posta Elettronica Certificata del Comune di Livorno: comune.livorno@postacert.toscana.it. In questo caso l'Amministrazione effettuerà la verifica della provenienza, integrità e leggibilità dei documenti inviati.

Art. 4 bis

Disposizioni temporanee modalità di presentazione delle domande emergenza COVID -19

1. Qualora venga disposta la chiusura al pubblico degli uffici comunali dovuta all'emergenza sanitaria COVID-19, sarà possibile presentare domanda di emergenza abitativa anche via mail al seguente indirizzo di posta elettronica: casa@comune.livorno.it.

2. La domanda dovrà essere sottoscritta e alla stessa dovrà essere allegato documento d'identità del richiedente, oltre che la documentazione ritenuta necessaria all'accertamento dei requisiti di accesso

e delle condizioni di attribuzione del punteggio.

3. La ricevuta di consegna della mail non costituisce attestazione valida di consegna dell'istanza. L'Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo risponderà via mail comunicando l'effettiva ricezione della domanda e il numero identificativo alla stessa attribuito.

4. Al di fuori dell'ipotesi di chiusura al pubblico degli uffici dipendenti dall'emergenza sanitaria COVID-19, le istanze presentate via mail ordinaria saranno considerate irricevibili.

Art. 5 Accertamenti

1. Su quanto dichiarato nella domanda verranno eseguiti i controlli ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e integrazioni. Il Comune effettuerà tali controlli attraverso i sistemi di interoperabilità e cooperazione applicativa esistenti, avvalendosi della Banca dati nazionale detenuta dall'I.N.P.S., dei dati dell'Anagrafe Tributaria (SIATEL), del Sistema Territoriale del Catasto (SISTER), dell'anagrafe comunale, di quella di altre Amministrazioni comunali e del Sistema informatico delle Camere di Commercio (TELEMACO) e di ogni altro strumento idoneo. La dichiarazione mendace è punita ai sensi della legge penale vigente.

Ferme restando **le sanzioni penali** previste dall'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante **decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato** sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 D.P.R. n. 445/2000.

2. L'Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo provvederà agli accertamenti circa il possesso dei requisiti e all'istruttoria della domanda per l'individuazione delle condizioni per l'attribuzione del punteggio.

3. Al fine di valutare l'attribuzione del punteggio potrà essere richiesta all'interessato documentazione integrativa o valutata la necessità di procedere ad accertamenti attraverso i Servizi Sociali, Socio-Sanitari o la Polizia Municipale. Nel sottoscrivere la domanda il richiedente esprime il proprio consenso agli accertamenti necessari e al trattamento dei dati sensibili che riguardano il nucleo familiare.

4. Qualora, successivamente all'inserimento in graduatoria dell'istanza, vengano accertate d'ufficio cause di esclusione o la perdita di requisiti di accesso, la stessa verrà esclusa al primo aggiornamento utile. E' salva la possibilità per il richiedente di presentare opposizione entro 30 gg. dalla pubblicazione.

Art 6 Accesso utilizzo autorizzato alloggi ERP

1. Potranno accedere all'utilizzo autorizzato di un alloggio ERP coloro che hanno presentato domanda di emergenza abitativa secondo le modalità indicate nel presente avviso, che presentino oltre i requisiti previsti dalla L.R 2/2019 per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, anche quelli previsti per l'accesso all'emergenza abitativa, ove maggiormente restrittivi. Pertanto **oltre** ai requisiti indicati all'articolo 1 del presente avviso, dovranno essere posseduti anche i seguenti requisiti indicati dalla Legge regionale:

- a) **da parte del solo richiedente:** cittadinanza italiana o di Stato aderente all'Unione Europea oppure che titolarità di carta di soggiorno o permesso di soggiorno di durata almeno biennale e regolare attività di lavoro dipendente o autonomo.
- b) **Da parte di tutti i componenti il nucleo:**
 - i. assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena.

- ii. assenza di patrimonio mobiliare ed immobiliare di valore complessivo superiore ad €. 40.000,00 euro *(Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare ad uso abitativo e del patrimonio mobiliare a fini ISEE, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalla L.R. 2/2019).*
- iii. assenza di titolarità di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti nei prescritti registri, salvo che costituiscano beni strumentali aziendali;
- iv. assenza di titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 CV) *(In caso di veicoli a propulsione ibrida non viene considerato l'apporto del propulsore elettrico. Sono fatti salvi gli autoveicoli che costituiscono beni strumentali aziendali).*
- v. assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici *(con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia stato espropriato, sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno).*
- vi. assenza di dichiarazioni di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazioni di decadenza dall'assegnazione di un alloggio ERP per i casi previsti dall'art. 38 comma 3, lettere b), c), d), e) della Legge Regionale 2/2019, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda.
- vii. assenza di attuale occupazione abusiva nonché di occupazione non autorizzata di alloggi ERP secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda.

2. Il Comune di Livorno destina fino al 40% degli alloggi di ERP che pervengono annualmente in disponibilità a favore di nuclei familiari che necessitano di risolvere in via emergenziale il proprio disagio abitativo derivante da:

- a) **sfratti esecutivi non prorogabili**, inseriti negli appositi elenchi per l'esecuzione con la forza pubblica, che siano stati intimati per **finita locazione o per morosità incolpevole** come definita dalla Legge regionale 2/2019;
- b) provvedimenti di **espropriazione forzata** a seguito di pignoramento che comportano il rilascio di alloggi di proprietà privata, determinata dai motivi di incolpevolezza definiti dalla Legge regionale 2/2019. Per l'accesso alla riserva dovrà essere intervenuto il decreto di trasferimento della proprietà del bene espropriato ai sensi art. 586 c.p.c..
- c) **soggetti fruitori di interventi socio-terapeutici o assistenziali in ragione della loro situazione psico-fisica o di disagio socio-familiare.**

3. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) (morosità incolpevole) e b) (espropriazione), l'utilizzo dell'alloggio di ERP è autorizzato qualora il richiedente sia inadempiente al pagamento del canone di locazione o di una quota di mutuo, per le seguenti specifiche cause:

- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo ovvero la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

4. L'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'emergenza abitativa avviene, previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni di attribuzione del punteggio, attraverso lo scorrimento della relativa graduatoria nei limiti delle risorse a disposizione.
6. L'accesso all'edilizia residenziale pubblica per i nuclei familiari che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere da b) e c) del comma 2 del presente articolo avverrà attraverso lo scorrimento della graduatoria emergenza abitativa.
7. L'accesso all'edilizia residenziale pubblica per i nuclei familiari che si trovino nelle condizioni di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo avverrà attraverso lo scorrimento della graduatoria sfratti.
8. Per il procedimento di assegnazione si applica l'articolo 29 del Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di ERP di cui alla Deliberazione di Consiglio comunale n° 65/2019.
9. L'alloggio pervenuto in disponibilità verrà assegnato attraverso scorrimento di graduatoria al nucleo familiare la cui consistenza numerica dei componenti sia uguale al numero massimo di componenti per non incorrere in sovraffollamento. Per motivate esigenze, previo parere della Commissione emergenza abitativa, fermo restando il rispetto della normativa regionale, sarà possibile derogare al suddetto rapporto vani/persone.
10. Ad ogni soggetto avente titolo all'utilizzo autorizzato verrà proposto un solo alloggio idoneo ai sensi dell'art 12 comma 4 della Legge regionale.
11. La rinuncia ingiustificata alla proposta di un alloggio ERP idoneo al nucleo familiare comporterà l'esclusione dalla graduatoria per un periodo di due anni decorrenti dalla data della rinuncia. La Commissione emergenza abitativa valuta le motivazioni della rinuncia e decide in merito all'esclusione.

Art 7

Accesso alle sistemazioni di emergenza abitativa non di Edilizia residenziale pubblica

1. Il presente articolo disciplina l'accesso alle risorse destinate dal Comune di Livorno all'emergenza abitativa che non hanno una natura di edilizia residenziale pubblica (quali posti letto, Centri di accoglienza, alloggi in coabitazione, alloggi autonomi non classificati ERP).
2. Al fine di individuare i beneficiari delle sistemazioni abitative di emergenza non aventi natura di alloggi di edilizia residenziale pubblica, la Commissione emergenza abitativa tiene conto delle caratteristiche soggettive dei richiedenti, valutando la soluzione più appropriata al caso concreto.
3. Per le finalità del presente articolo la graduatoria emergenza abitativa costituisce un supporto alla decisione amministrativa, volto ad agevolare l'individuazione dei possibili beneficiari sulla base di criteri trasparenti.
4. La decisione della Commissione emergenza abitativa in merito all'ammissibilità dei soggetti alle sistemazioni abitative disponibili sarà esito di una valutazione comparata delle diversificate esigenze soggettive e delle opportunità di soluzione accessibili per i richiedenti, avuto riguardo alla capacità di risposta complessiva del territorio all'emergenza abitativa. La Commissione, nella sua valutazione, potrà tener conto di particolari e documentate situazioni di urgenza a provvedere (presenza di situazioni di fragilità, imminenza esecuzione provvedimenti di rilascio, ecc.).
5. **L'accesso alle sistemazioni di emergenza abitativa avviene nei limiti delle risorse disponibili.**
6. Qualora il richiedente, in possesso dei requisiti di accesso all'ERP, rinunci alla proposta di una sistemazione abitativa non di ERP, permarrà in graduatoria ai soli fini dell'accesso ad un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
7. Il richiedente che non è in possesso dei requisiti di accesso all'ERP e che rinuncia senza idonea motivazione alla proposta di una sistemazione abitativa non ERP, idonea al nucleo familiare, sarà

escluso dalla graduatoria. La Commissione emergenza abitativa valuta le motivazioni della rinuncia e decide in merito all'esclusione.

Art. 8 Graduatoria emergenza abitativa

1. Le domande di emergenza abitativa vengono inserite nella “*graduatoria emergenza abitativa*” sulla base del punteggio ottenuto con riferimento alle condizioni di attribuzione indicate nella tabella e nelle note esplicative che seguono:

ALLEGATO A DISCIPLINARE – CONDIZIONI PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO GRADUATORIA EMERGENZA ABITATIVA		PUNTI
1	Dimora in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, comunque accertata (non cumulabile con i criteri da 2 a 11) (1)	Punti 5
2	Sfratto per morosità incolpevole	Punti 4
3	Abitazione in alloggio in affitto privato con canone di locazione registrato superiore a 1/3 indicatore ISEE (non cumulabile con i criteri 2-6-8) (2)	Punti 3
4	espropriazione forzata (3)	Punti 4
5	provvedimento separazione con obbligo di rilascio	Punti 1
6	Sfratto finita locazione	Punti 2
7	Occupazione non autorizzata alloggio ERP per mancanza requisiti subentro contratto di locazione – obbligo di rilascio ex art. 34 L.R. 96/1996 oppure art. 37 L.R. 2/2019 (4)	Punti 2
8	Sfratto per morosità o inadempimento contrattuale dal momento della convalida oppure rilascio alloggio di servizio, non ancora eseguiti	Punti 2
9	Inserimento presso strutture di accoglienza per l'emergenza abitativa, di natura assistenziale o terapeutica (5) - (non cumulabile con i criteri 10-11)	5 punti + 1 punto per ogni anno di inserimento, fino a un massimo di 10 punti
10	Antigienicità dell'alloggio certificata dalla Azienda sanitaria locale	Punti 2
11	sovraffollamento alloggio (oltre 2 persone a vano utile, ossia ogni vano esclusi cucina e servizi) oppure ospitalità temporanea in coabitazione con altro nucleo familiare, esclusi i nuclei familiari legati tra loro da rapporti di parentela fino al secondo grado, accertata dal Comune (6)	Punti 2
12	Minorenni presenti nel nucleo	2 punti per ogni minore (max 6 punti)
13	Nucleo monogenitoriale composto da figli minori o fiscalmente a carico (6)	Punti 2
14	Invalità civile con accompagnamento o handicap grave art 3 comma 3 L. 104/1992 (7)	Punti 5 (2 punti in più per ogni componente oltre il 1° con gravità uguale o inferiore)

15	Invalidità civile 100% o handicap art 3 comma 1 L. 104/1992 (8)	Punti 4 (2 punti in più per ogni componente oltre il 1° con gravità uguale o inferiore)
16	Invalidità civile uguale o superiore 67% oppure indennità di frequenza minori invalidi civili	Punti 3
17	Presenza nel nucleo di soggetti con età superiore a 75 anni (non cumulabile con i criteri 14-15-16) (9)	Punti 2
18	Presenza nel nucleo di soggetti con età compresa tra i 65 e i 75 anni (non cumulabile con i criteri 14-15-16) (9)	Punti 1
19	Attestazione ISEE inferiore a € 3.000 (10)	Punti 4
20	Attestazione ISEE compresa tra 6.999 e € 3.000 (10)	Punti 3
21	Attestazione ISEE compresa tra € 13.000 e gli € 7.000 (10)	Punti 2
22	Storicità della domanda di emergenza abitativa (11)	2 punti per ogni anno di presenza dal momento della domanda (max 8 punti)
23	Eccezionale criticità della situazione da un punto di vista sociale e/o sanitario accertata e valutata dalla Commissione emergenza abitativa (12)	Punti 5

Specifiche e note esplicative relative alle condizioni di attribuzione del punteggio:

(1) Il punteggio non viene riconosciuto a coloro che, pur trovandosi a vivere in un alloggio impropriamente adibito ad abitazione in esito a procedure di sfratto, posseggono i requisiti per essere inseriti nella graduatoria sfratti. A questi, a seconda dei casi, viene riconosciuto il punteggio per sfratto morosità incolpevole o finita locazione. **(2)** Il contratto di locazione deve essere registrato e non deve essere in corso alcuna procedura di sfratto. Non deve essere presente morosità nel pagamento del canone di locazione e degli oneri accessori. Sono inclusi i contratti di locazione in alloggi privati di “abitare supportato” su progetto della Salute Mentale ASL Toscana Nord-ovest. Sono altresì incluse le collocazioni ultra trimestrali presso affittacamere o alberghi a carico del richiedente.

(3) Il punteggio viene riconosciuto a partire dalla notifica del pignoramento del bene ai sensi dell'art. 555 codice procedura civile. **(4)** Il punteggio viene riconosciuto solo a coloro che occupano un alloggio ERP senza autorizzazione per mancanza requisiti di subentro nel contratto di locazione. Non è riconosciuto a coloro che sono stati denunciati ai sensi art. 633 Codice penale per occupazione abusiva alloggi ERP e a coloro che occupano un alloggio ERP senza autorizzazione in esito a cessione dell'alloggio stesso da parte dell'assegnatario decaduto dalla titolarità dell'alloggio per tale circostanza. **(5)** Il tempo decorre dal giorno di ingresso. La permanenza presso la struttura deve essere continuativa. Rientrano tra le strutture di accoglienza le sistemazioni provvisorie di emergenza abitativa del Comune di Livorno e quelle presso Enti del Terzo Settore. Rientrano tra le strutture gli alloggi supportati di proprietà comunale di Via della Giuncaiola e Via del Littorale, destinati all'accoglienza di persone in emergenza abitativa in carico alla Salute mentale adulti della ASL Toscana nord-ovest. **(6)** Il punteggio di sovraffollamento viene riconosciuto esclusivamente se residenti. **(7)** Per “nucleo monogenitoriale” si intende il nucleo familiare che presenta domanda di emergenza abitativa composto esclusivamente da un genitore con figli minori o fiscalmente a carico. **(8)** Qualora nel nucleo familiare siano presenti più componenti con handicap od invalidità civile, verrà attribuito il punteggio corrispondente alla situazione più grave e due punti in più per ogni componente portare di handicap od invalidità oltre il primo. **(9)** Il punteggio relativo all'anzianità e quello relativo all'invalidità civile/handicap non sono cumulabili tra loro quando si riferiscono alla stessa persona. E' possibile cumulare i punteggi (nei limiti indicati dalla nota n° 7) quando si riferiscono a soggetti diversi facenti parte dello stesso nucleo familiare. **(10)** Qualora il richiedente presenti più attestazioni ISEE, il punteggio verrà attribuito con riferimento al valore ISEE più alto. **(11)** Il punteggio di storicità è attribuibile solo a decorrere dal 20 giugno 2017, pertanto non avranno rilevanza le pregresse domande di emergenza abitativa. Per l'attribuzione del punteggio è richiesta la continuità della presenza in graduatoria. **(12)** Per essere riconosciuto tale punteggio deve essere fornita idonea documentazione il cui apprezzamento è valutato dalla Commissione emergenza abitativa. La Commissione è tenuta a motivare nel verbale della seduta le condizioni di criticità che determinano l'attribuzione del punteggio

2. A parità di punteggio l'ordinamento avviene in base alla data di presentazione della domanda di emergenza abitativa.

Art. 9 Graduatoria sfratti

1. Il presente articolo disciplina l'accesso alla percentuale di riserva di edilizia residenziale pubblica destinata dalla Legge regionale agli sfratti esecutivi non prorogabili, inseriti negli appositi elenchi per l'esecuzione con la forza pubblica, che siano stati intimati **per finita locazione o morosità incolpevole**, ai sensi articolo 14 comma 2 lett. c) della Legge regionale. La condizione di morosità incolpevole non dovrà essere stata risolta attraverso l'accesso al Fondo nazionale di cui alla L. 124/2013 con il riconoscimento di contributi per la continuità di locazione e o il passaggio da casa a casa.

2. Gli elenchi di esecuzione degli atti di rilascio con la Forza Pubblica vengono trasmessi all'Amministrazione comunale periodicamente, di norma a cadenza bimestrale.

3. La Commissione emergenza abitativa individua, tra coloro che hanno presentato domanda di emergenza abitativa, i soggetti che posseggono i requisiti previsti dalla Legge regionale per accedere alla percentuale di riserva di alloggi ERP destinata agli sfratti per finita locazione o morosità incolpevole e che sono inseriti nell'elenco per l'esecuzione con la Forza pubblica.

4. Le istanze individuate sono collocate nella graduatoria sfratti sulla base dei seguenti criteri:

- a) priorità per coloro il cui sfratto non sia stato ancora eseguito con ordinamento dal meno recente al più recente (sarà presa a riferimento la data di primo inserimento nel calendario UNEP per l'esecuzione con la forza pubblica);
- b) in subordine nuclei familiari il cui sfratto sia stato già eseguito. Le istanze saranno ordinate sulla base dei seguenti criteri:
 - i. un punto ogni sei mesi dalla data di esecuzione con la Forza pubblica dello sfratto;
 - ii. a parità di punteggio sarà data priorità, secondo l'ordine:
 - nuclei in cui siano presenti portatori di handicap e/o invalidità civile;
 - nuclei in cui siano presenti minorenni
 - data presentazione della domanda.

4. Il richiedente permarrà nella graduatoria sfratti, anche successivamente all'esecuzione dello sfratto, fintanto non avrà trovato una soluzione abitativa stabile per il suo nucleo familiare, venendo meno la condizione di emergenza abitativa (a titolo esemplificativo contratto locazione 4+4 o concordato, ecc.).

5. L'esclusione dalla graduatoria emergenza abitativa comporta l'esclusione anche dalla graduatoria sfratti.

Art. 10 Informativa ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679

In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679, il Comune di Livorno fornisce le seguenti informazioni agli utenti in merito all'utilizzo dei dati personali.

Il titolare del trattamento è il Comune di Livorno, Piazza del Municipio 1, 57123 Livorno, Tel. 0586/820111 (centralino) – PEC: comune.livorno@postacert.toscana.it

Il responsabile della protezione dei dati (R.P.D.) è la società Consolve s.r.l. che ha indicato quale incaricato per la funzione l'Avv. Marco Giuri - email marcogiuri@studiogiuri.it - (Ordinanza del Sindaco n.77 del 13/04/2021).

Il titolare tratta i dati personali, qualificabili come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, mediante una o più operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica,

l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. A norma dell'art. 6 del regolamento U.E. 2016/679 il trattamento è lecito solo se l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità di cui al presente avviso. I dati personali sono trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli procedimenti amministrativi. La finalità del trattamento è definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli procedimenti (Legge Regionale Toscana 2/2019, Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65/2019, Disciplinare per l'accesso all'emergenza abitativa del Comune di Livorno, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 586 del 29/10/2021).

Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Settore Politiche sociali e socio-sanitarie.

I dati personali acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali e dei procedimenti e per il rispetto delle norme previste dalla normativa vigente per la conservazione degli atti e dei documenti della P.A. ai fini archivistici. L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali e la loro eventuale rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento.

L'interessato ha altresì il diritto alla portabilità dei dati. L'interessato ha sempre diritto alla revoca del consenso prestato. In questo ultimo caso, la revoca del consenso al trattamento dei dati da parte dell'interessato non pregiudica la liceità dei trattamenti effettuati fino alla revoca. L'interessato ha facoltà di proporre reclamo all'autorità di controllo come da previsione normativa ex art. 13, paragrafo 2, lettera d, del regolamento U.E. 2016/679.

La comunicazione dei dati è richiesta dalla legge e dalla normativa locale e la mancata comunicazione di tali dati, o la revoca della stessa, comporta l'improcedibilità dell'istanza di emergenza abitativa. (art. 13, paragrafo 2, lettera e regolamento U.E. 2016/679). Il Dirigente Settore politiche sociali e socio-sanitarie è "responsabile del trattamento" di tutti i trattamenti e delle banche dati personali esistenti nell'articolazione organizzativa di Sua competenza (ex art.6, comma. 2 del regolamento "misure organizzative per l'attuazione del regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali", approvato con delibera di giunta comunale n. 350 del 23 maggio 2018).

Art. 11 Norma finale

1. Il Responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile dell'Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo, Dott.ssa Elisabetta Cella.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si fa riferimento alla Legge Regionale Toscana 2/2019, al *Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica* di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65/2019, nonché al *Disciplinare per l'accesso all'emergenza abitativa* del Comune di Livorno, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 586 del 29/10/2021.

Livorno, 8/11/2021

**IL DIRIGENTE
Settore Politiche sociali e socio-sanitarie
Dott.ssa Arianna Guarnieri**

Atto firmato digitalmente ai sensi normativa vigente